

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE		
tel + 39 0432 926 111 fax + 39 0432 926 000		protezione.civile@regione.fvg.it www.protezionecivile.fvg.it I - 33057 Palmanova, via Natisone 43

**EMERGENZA METEO DAL 12 NOVEMBRE 2019
GESTIONE COMMISSARIALE DI CUI ALL'OCDPC n. 622/2019
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AI SENSI DELL'OCDPC n. 826/2022**

DECRETO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Oggetto: OCDPC n. 826/2022 – OCDPC n. 674/2020 - Contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 e s.m.i. – ulteriore proroga dei termini di rendicontazione della spesa e trasmissione del nulla osta (privati e imprese).

IL SOGGETTO RESPONSABILE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 (G.U. n. 270 del 18/11/2019).

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, "Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, **Friuli-Venezia Giulia**, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019" (G.U. n. 291 del 12/12/2019) che ha esteso, per la durata di 12 mesi a partire dalla data della delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre sopra citata e quindi fino al 14 novembre 2020, gli effetti dello stato di emergenza di cui sopra.

Richiamata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 (di seguito Ordinanza n. 622/2019 oppure OCDPC n. 622/2019), "Interventi urgenti di Protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto" (G.U. n. 299 del 21/12/2019), a mezzo della quale il Capo Dipartimento della Protezione civile ha nominato, tra gli altri, il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - per il proprio ambito territoriale - Commissario delegato per l'emergenza in argomento.

Visto l'art. 2, comma 2 dell'OCDPC n. 622/2019 che recita "Per l'espletamento delle attività di cui alla presente

ordinanza i soggetti di cui al comma 1 [il Commissario delegato], che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, delle unioni montane, comunali, alle società in House, delle loro società controllate ed agenzie, dei consorzi di bonifica e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo con le ANCI regionali, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

Visto il decreto del Commissario delegato n. 1 di data 30 luglio 2020 (di seguito anche DCR/1/CD12/2020), a mezzo del quale è stato conferito ampio mandato di rappresentanza al Vicepresidente e Assessore con delega alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'esercizio delle funzioni che la prefata Ordinanza assegna al Commissario delegato, compreso il pagamento delle spese derivanti dall'attuazione degli interventi, avvalendosi della struttura di Protezione civile della Regione.

Richiamata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020 (di seguito anche OCDPC 674/2020), *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”* (GU n.156 del 22/6/2020).

Considerato l'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 674/2020 che recita *“Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ciascun Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie:*

- a) *per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00;*
- b) *per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di € 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.”.*

Dato atto che in data 8 luglio 2020 è stata avviata una ricognizione dei fabbisogni, relativi agli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 25, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 (prot. n. 19302/20 di data 08 luglio 2020).

Dato atto che con nota di data 18 settembre 2020, agli atti del Commissario delegato al prot. n. 27419, è stato inviato al Dipartimento della Protezione civile l'esito della ricognizione del fabbisogno sopra indicato.

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 con la quale è stato prorogato, di dodici mesi, e quindi fino al 14 novembre 2021, lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 e nei territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

Richiamata la delibera del Consiglio dei Ministri di data 20 maggio 2021, *“Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2019 nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”* (GU n.131 del 03/06/2021), adottata ai sensi dell'art. 24, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, con cui gli stanziamenti a favore della Regione

Friuli Venezia Giulia sono stati integrati di un ulteriore importo pari ad € 1.833.805,53, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Dato atto che lo stanziamento di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri di data 20 maggio 2021 è stato destinato esclusivamente a dare copertura alle prime misure *di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive* di cui alla lettera c), del comma 2, dell'art. 25, del medesimo decreto legislativo, come indicato dalla Tabella 1 allegata alla delibera.

Visto l'art. 1, comma 4 dell'Ordinanza n. 674 che recita: "All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti".

Visto il decreto del Commissario delegato n. 2 di data 9 agosto 2021 (di seguito anche DCR/2/CD12/2021) con cui è stata completata l'identificazione dei Comuni interessati dall'emergenza, ad integrazione di quanto stabilito con decreto del Commissario delegato n. 3 del 7 agosto 2020.

Visto il decreto del Commissario delegato n. 3 di data 9 agosto 2021 (di seguito anche DCR/3/CD12/2021) a mezzo del quale sono stati definiti i criteri di priorità e le modalità attuative per la concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessati dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia nonché sono stati individuati i Soggetti Attuatori competenti, così come di seguito meglio specificato:

- a) Allegato A al DCR/3/CD12/2021: elenco dei Comuni dei territori colpiti dagli eventi metereologici verificatisi dal 12 novembre 2019 che hanno segnalato domande di contributo ex art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 674 del 15 maggio 2020;
- b) Allegato B al DCR/3/CD12/2021: modalità attuative per concedere le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019;
- c) Allegato C al DCR/3/CD12/2021: modalità attuative per concedere le prime misure economiche di sostegno al tessuto economico per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi meteorologici verificatisi dal 12 novembre 2019.

Visto il decreto del Commissario delegato n. 4 (di seguito anche "DCR/4/CD12/2021") del 09 ottobre 2021 con cui è stato prorogato al 25 ottobre 2021 il termine, assegnato alle Amministrazioni comunali, per definire il fabbisogno finanziario di cui all'articolo 5 dell'Allegato B e articolo 5 dell'Allegato C al DCR/3/CD12/2021.

Richiamato il decreto del Commissario delegato n. 5 del 12 novembre 2021 (di seguito anche "DCR/5/CD11/2021") - "Concessione dei contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia - determinazione dell'intensità di aiuto da applicare alle domande di contributo (articolo 5, comma 4 Allegato B e articolo 5, comma 4 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021) e distribuzione delle risorse assegnate ai Soggetti Attuatori", a mezzo del quale è stata disposta la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2020, per un importo complessivo pari a **Euro 1.833.805,53**, a favore dei soli Comuni individuati Soggetti Attuatori a mezzo Allegato A al DCR/3/CD11/2021 del 09/08/2021 e per i quali risultava pervenuta, ai sensi dell'articolo 5 Allegato B e articolo 5 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 la

determinazione del fabbisogno finanziario funzionale alla copertura delle istanze contributive agli atti delle Amministrazioni comunali competenti.

Dato atto che in data 14 novembre 2021 è cessato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020.

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 826 del 4 gennaio 2022 (di seguito anche "OCDPC n. 826/2022" ovvero "Ordinanza n. 826/2022") pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18 gennaio 2022, adottata ai sensi dall'art. 26 del D.lgs. 1/2018 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli - Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto".

Considerato che l'Ordinanza n. 826/2022 individua la Regione Friuli Venezia Giulia quale Amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato ex OCDPC n. 622/2019, e identifica l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia quale Soggetto Responsabile delle iniziative finalizzate al completamento delle misure programmate, tramite le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6181, che viene al medesimo intestata fino al 14 novembre 2023.

Richiamato il decreto del Soggetto Responsabile n. 913 del 14 aprile 2022 recante "Subentro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) n. 622 del 17 dicembre 2019. Modalità di prosecuzione degli interventi programmati ed individuazione della Protezione civile della Regione quale struttura di cui si avvale il Soggetto Responsabile".

Richiamato il decreto del Soggetto Responsabile n. 763 del 31 marzo 2022 (di seguito anche DCR/763/PC/2022) con cui è stato:

- prorogato al **30 giugno 2022** il termine massimo di rendicontazione della spesa di cui all'articolo 6, comma 2, articolo 7, comma 1 dell'Allegato B al DCR/3/CD12/2022 del 09 agosto 2021, allineandolo a quello già indicato in relazione alle domande di cui all'Allegato C al DCR/3/CD12/2021 (articolo 7, comma 1 Allegato C);
- fissato al **31 agosto 2022** il termine utile alla trasmissione del nulla osta alla liquidazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 Allegato B e articolo 8, comma 1 Allegato C al DCR/3/CD12/2021.

Richiamato il decreto del Soggetto Responsabile n. 914 del 14 aprile 2022 (di seguito anche DCR/914/PC/2022) con cui sono stati approvati, in relazione ai contributi di cui agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 e s.m.i., i modelli di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari privati e imprese, nonché il nulla osta alla liquidazione che le Amministrazioni comunali devono inviare al Soggetto Responsabile per il pagamento dei rimborsi.

Richiamato il decreto del Soggetto Responsabile n. 1169 del 13 maggio 2022 (di seguito anche "DCR/1169/PC/2022") – "O.C.D.P.C. n. 826/2022 - Contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 – aggiornamento del fabbisogno finanziario dei Soggetti attuatori di cui al DCR/5/CD12/2021 del 12 novembre 2021" a mezzo del quale è stata aggiornata, a seguito dell'adozione dei provvedimenti di concessione da parte dei Comuni individuati a mezzo DCR/5/CD12/2021, la

distribuzione delle risorse finanziarie di cui al delibera del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, per l'importo complessivo pari a Euro 1.833.805,53, a favore dei Comuni individuati a mezzo decreto 5 sopra citato e per i quali risultava pervenuta agli atti dell'Ufficio la determina del fabbisogno finanziario ai sensi dell'articolo 5 Allegato B e articolo 5 Allegato C al DCR/3/CD12/2021.

Visto il decreto del Soggetto Responsabile n. 18 del 26 agosto 2022 (di seguito anche "DCR/18/SR12/2022") – "O.C.D.P.C. n. 826/2022 – n. 674/2020 - n. 622/2019 - Contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 e s.m.i. – proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di rendicontazione della spesa." con il quale:

- è stato assegnato il termine del **31 dicembre 2022** quale data ultima utile ai fini della presentazione della documentazione di rendicontazione ai sensi dell'articolo 7 Allegato B e articolo 7 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i;
- è stato assegnato il termine del **28 febbraio 2023** quale data ultima utile alla presentazione del nulla osta ai sensi dell'articolo 8 Allegato B e articolo 8 Allegato C al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i.

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022, con la quale sono state approvate le disposizioni per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione dei contributi che danno copertura agli ulteriori fabbisogni segnalati dai soggetti che hanno presentato i moduli B1 e C1 nell'ambito della ricognizione prime misure, di cui all'OCDPC n. 674/2020.

Valutato che le risorse stanziare a copertura della procedura contributiva di cui all'Ordinanza n. 932/2022 integrano le risorse concesse per le prime misure di sostegno ai sensi dell'Ordinanza n. 674/2020 e, come previsto dall'art. 1.2 dell'Allegato B e 1.5 dell'Allegato C all'Ordinanza n. 932/2022, in sede istruttoria, eventuali importi già riconosciuti per l'immediato sostegno ai sensi dell'Ordinanza n. 674/2020, costituiscono anticipazione del contributo concedibile e devono essere detratti dall'importo ammesso a contributo ai sensi dell'Ordinanza n. 932/2022.

Visto il decreto del Soggetto Responsabile n. 53 del 30 novembre 2022 (di seguito anche DCR/53/SR12/2022), "OCDPC n. 826/2022 – OCDPC n. 674/2020 – "Contributi prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi che dal 12 novembre 2019 hanno colpito il territorio del Friuli Venezia Giulia – Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 del 09/08/2021 e s.m.i. – riapertura termini segnalazione fabbisogno istanze contributive – Prime misure bis", con il quale è stata attribuita la facoltà ai Comuni individuati nell'area dell'emergenza ai sensi dell'Allegato al DCR/2/CD12/2021, in relazione alle procedure contributive di cui agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021, di completare le istruttorie relative alle istanze di contributi pervenute entro i termini a mezzo Modulo B1 e C1 e per le quali il Soggetto Attuatore non ha provveduto agli adempimenti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dell'Allegato B e C, al fine di eventualmente riammettere le stesse al contributo di cui trattasi.

Vista la nota PEC trasmessa dal Comune di Grado in data 11/10/2022, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 26441/22 del 12/10/2022, con la quale è stata inviata istanza di proroga dei termini presentata da n. 1 impresa beneficiaria del contributo di cui all'Allegato C al DCR/3/CD12/2021, la quale segnalava l'impossibilità, per causa alla stessa non imputabili, a concludere e rendicontare i lavori entro il termine del 31 dicembre 2022 ai sensi del DCR/18/SR12/2022 e per tale motivo chiedeva una proroga del menzionato termine al 31/03/2023.

Preso atto della nota PEC trasmessa dal Comune di Grado in data 29/12/2022, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 33003/22 del 29/12/2022, con la quale il Soggetto attuatore segnalava, in relazione alle procedure di cui al DCR/3/CD12/2021 del 09 agosto 2021, di trovarsi nell'impossibilità, determinata dell'ingente mole di lavoro, di terminare le operazioni di istruttoria entro la data del 28/02/2023 così come indicato con DCR/18/SR12/2022, e per tale motivo chiedeva una proroga del menzionato termine al 30/04/2023.

Vista la nota PEC trasmessa dal Comune di Grado in data 29/12/2022, agli atti dell'Ufficio al prot. n. 33021/22 di medesima data, con la quale è stata inviata istanza di proroga dei termini presentata da n. 1 privato beneficiario del contributo di cui all'Allegato B al DCR/3/CD12/2021, il quale segnalava l'impossibilità, per causa alla stessa non imputabili, a concludere e rendicontare i lavori entro il termine del 31 dicembre 2022 ai sensi del DCR/18/SR12/2022 e per tale motivo chiedeva una proroga del menzionato termine, specificando altresì che i lavori non sarebbero iniziati prima del 16 gennaio 2023.

Ritenuto dunque ragionevole, in considerazione del complessivo stato di avanzamento del procedimento contributivo di cui trattasi, anche alla luce dell'autonomia dell'iter amministrativo di cui all'OCDPC n. 932/2022 e del DCR/53/SR12/2022, accogliere le istanze pervenute agli atti dell'Ufficio e:

- attribuire ai beneficiari dei contributi (privati e imprese) di cui al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i., un termine ulteriore utile alla conclusione dei lavori e alla rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 7 Allegato B e articolo 7 Allegato C al menzionato decreto 3;
- attribuire ai Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i., un termine ulteriore utile alla trasmissione del nulla osta al pagamento ai sensi dell'articolo 8 Allegato B e articolo 8 Allegato C al decreto 3 citato.

Valutato dunque di:

- a) assegnare ai beneficiari dei contributi di cui agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i., già destinatari alla data di entrata in vigore del presente decreto di un provvedimento di concessione adottato ai sensi dell'articolo 6 Allegato B e articolo 6 Allegato C al DCR/3/CD12/2021, il termine massimo del **31 marzo 2023** utile alla conclusione dei lavori e alla rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 7 Allegato B e articolo 7 Allegato C del menzionato decreto 3;
- b) assegnare ai Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i., in relazione alle procedure di cui al precedente punto a), il termine ultimo del **1° maggio 2023** utile alla trasmissione del nulla osta al pagamento ai sensi dell'articolo 8 Allegato B e articolo 8 Allegato C del citato decreto 3.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e che integralmente si richiamano:

- a. di assegnare ai beneficiari dei contributi di cui agli Allegati B e C al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i., già destinatari alla data di entrata in vigore del presente decreto di un provvedimento di concessione adottato ai sensi dell'articolo 6 Allegato B e articolo 6 Allegato C al DCR/3/CD12/2021, il termine massimo del **31 marzo 2023** utile alla conclusione dei lavori e alla rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 7 Allegato B e articolo 7 Allegato C del menzionato decreto 3.
- b. di assegnare ai Comuni individuati Soggetti Attuatori ai sensi dell'Allegato A al DCR/3/CD12/2021 e s.m.i., in relazione alle procedure di cui al precedente punto a), il termine ultimo del **1° maggio 2023** utile alla trasmissione del nulla osta al pagamento ai sensi dell'articolo 8 Allegato B e articolo 8 Allegato C del citato decreto 3.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso ai Comuni individuati a mezzo Allegato A al DCR/3/CD12/2021.

IL SOGGETTO RESPONSABILE
O.c.d.p.c. n. 826/2022

dott. Riccardo Riccardi
(documento sottoscritto digitalmente)